



Foglio informativo

Obbligo della licenza in caso di distacco di personale in aree sorvegliate di aziende mediche

04.07.2022

Il presente foglio informativo è rivolto alle aziende attive nel settore dei dispositivi medici e della tecnologia medica che distaccano negli ospedali lavoratori presenti durante interventi con radioscopia nelle aree sorvegliate. Durante queste attività, il personale distaccato può essere fortemente esposto a radiazioni ionizzanti. Il presente foglio informativo illustra le basi legali e definisce i criteri per i casi in cui il personale è considerato professionalmente esposto a radiazioni. Se il personale è professionalmente esposto a radiazioni, l'azienda attiva nel settore dei dispositivi medici e della tecnologia medica necessita di una licenza dell'Ufficio federale della sanità pubblica.

Chi è considerato professionalmente esposto a radiazioni e deve indossare un dosimetro?

- Le persone impiegate almeno una volta alla settimana per interventi con radioscopia (fluoroscopia) in un ospedale.

(Impiego di personale in aree controllate e sorvegliate.)

oppure

- Le persone impiegate per applicazioni interventistiche con radioscopia nei settori della cardiologia, angiografia, urologia e gastroenterologia.

(Persone che a causa di queste attività possono superare una dose efficace di 1 mSv, una dose equivalente di 15 mSv all'anno per il cristallino o di 50 mSv all'anno per la pelle.)

Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501), articoli 22, 51

Quando occorre una licenza?

- Secondo l'articolo 28 della legge sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50) è sottoposto all'obbligo della licenza chiunque manipola sostanze radioattive o apparecchi e oggetti contenenti tali sostanze (lett. a), chiunque fabbrica, smercia, installa o utilizza impianti ed apparecchi che possono emettere radiazioni ionizzanti (lett. b) o chiunque applica al corpo umano radiazioni ionizzanti oppure sostanze radioattive (lett. c).
- Oltre alle attività di cui all'articolo 28 LRaP, o ai fini di una precisazione, è inoltre sottoposto all'obbligo di licenza l'impiego di persone professionalmente esposte a radiazioni di cui all'articolo 51 capoversi 1 e 2 ORaP nella propria azienda o in un'azienda diversa in Svizzera o all'estero (, art. 9 lett. f ORaP).
- Pertanto il distacco rispettivamente l'impiego di persone negli ospedali è sottoposto all'obbligo della licenza se queste sono presenti durante interventi con radioscopia e

sono considerate professionalmente esposte a radiazioni in base ai criteri definiti sopra.

Legge sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50), articolo 28
Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501), articoli 9, 51

Come posso chiedere una licenza?

- Il relativo modulo di domanda è disponibile qui:

<https://www.bag.admin.ch/rad-moduli>

- Utilizzare il modulo «**Impiego di personale in aree controllate/sorvegliate**»
- Inviare il modulo di domanda e gli allegati all'indirizzo:

str@bag.admin.ch

(inviare gli allegati come documenti PDF separati)

- Maggiori informazioni sulle licenze nell'ambito della radioprotezione sono consultabili sul nostro sito web:

[Radioprotezione: licenze, condizioni e supervisione](#)

Quali obblighi comporta la licenza?

- Nella domanda deve essere indicato un perito in radioprotezione. Se nell'azienda richiedente nessuno dispone di una formazione o di un perfezionamento corrispondente, la persona indicata necessita di un corso della durata di un giorno presso la Suva (Impiego di personale in aziende terze - SPD (I 12)). Se una persona ha frequentato un corso di radioprotezione all'estero, può farlo riconoscere in Svizzera. Maggiori informazioni e il link al modulo per il riconoscimento sono disponibili qui:

[Riconoscimento di formazioni in radioprotezione concluse all'estero](#)

- La dose di radiazioni accumulata dal personale impiegato deve essere sorvegliata mensilmente mediante un dosimetro personale. I dosimetri vanno acquistati presso un servizio di dosimetria individuale svizzero riconosciuto.
- [Servizi di dosimetria individuale](#)
- Insieme alla domanda di licenza devono essere presentate le istruzioni interne in materia di radioprotezione, che dovrebbero almeno descrivere l'esecuzione corretta della dosimetria individuale e le istruzioni per il personale distaccato.
 - Obbligo d'informazione: il titolare della licenza deve assicurarsi che tutte le persone distaccate siano informate adeguatamente riguardo ai pericoli che possono derivare per la loro salute da un'attività con radiazioni ionizzanti.

Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501), articoli 19, 20, 21

Per maggiori informazioni: Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione della salute, Divisione Radioprotezione, tel. +41 58 462 96 14, str@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch